

7 Marzo 1953

A T T O C O S T I T U T I V O

della ASSOCIAZIONE PAVESE ORNICOLTORI

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentocinquantatrè, il sette marzo
In Mortara, nel mio studio in Via Bressa 2,
Avanti a me dottor ANGELO SANDRI, Notaio alla resi-
denza di Mortara, iscritto nel ruolo dei distretti
notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera,
Senza assistenza di testimoni per concorde rinuncia,
con la mia adesione, dei comparenti di cui infra,

Sono presenti i Signori:

CORNO dott. GUIDO fu Anselmo, funzionario, nato a
Voghera, residente e domiciliato a Pavia, Viale Golgi 8,
RAGAZZI GIAMPIERO di Giulio, studente, nato a Pavia,
ivi domiciliato e residente in Via del Comune 5,
GIROLDI Maggiore VIRGINIO fu Giuseppe, pensionato,
nato a Mortara, ivi domiciliato e residente in Via
Cossato 2,
GATTI OTTAVIO fu Giovanni, funzionario, nato a Mortara,
ivi domiciliato e residente in Piazza Martiri
della Libertà 2,
COLLI GASPARÈ di Angelo, commerciante, nato a Mortara,
ivi domiciliato e residente in Via Roma 1,

Quali comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di far constare in forma pubblica quanto segue:

- 1) E' costituita tra i comparenti e tra tutti coloro che in seguito vorranno farne parte, assoggettandosi alle norme statutarie, una Associazione avente lo scopo di coordinare e riunire l'attività degli allevatori e amatori di canarini e di uccelli in genere, residenti nella Provincia di Pavia.
 - 2) L'Associazione perseguirà inoltre tutti gli scopi particolarmente indicati all'articolo quattro dello Statuto Sociale che debitamente approvato dai comparenti e sottoscritto da essi e da me viene allegato al presente atto in A, perchè ne sia parte integrante e sostanziale.
 - 3) L'Associazione avrà la denominazione di "ASSOCIAZIONE PAVESE ORNICOLTORI" A.P.O.--, con sede in Pavia, presso Camera Commercio, Via Mentana
 - 4) L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro; avrà la durata indefinita e sarà eventualmente posta in liquidazione secondo le norme dell'articolo trentacinque statuto sociale.
 - 5) Il numero dei soci è illimitato.
- I soci per essere ammessi a far parte dell'associazione dovranno uniformarsi alle modalità prescritte

dall'allegato statuto.

6) I soci si dividono in onorari ed effettivi (articoli 9 e 10 statuto sociale).

7) Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci, dai proventi vari e dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenienti all'associazione.

La quota di iscrizione è determinata in lire cinquecento, quella annuale associativa in lire mille annue.

Il patrimonio sociale attuale è di lire 7.500 (settemilacinquecento).

8) L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno (articolo tredici statuto sociale).

9) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea-

Il Consiglio Direttivo - Il Presidente ed il Vice Presidente (Titolo V° (quinto) Statuto Sociale), organi

che durano in carica e sono eletti secondo le citate norme statutarie ed hanno i poteri da esse stabilite.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. -

10) I componenti, riuniti in Assemblea, deliberano di aderire alla Federazione Ornicoltori Italiani.

11) Per quanto non è nel presente atto e statuto contemplato si fa espresso riferimento alle disposizioni

ni di legge in vigore in materia.

E richiestò io Notaio ricevo quest'atto da me scritto e letto unitamente al suo allegato, ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono meco a sensi di legge.

Consta di due fogli, scritti per facciate sei sin qui, oltre l'allegato.

All'originale firmati:

Guido Corno

Giampiero Ragazzi

Virginio Girolodi

Gatti Ottavio

Colli Gaspare

Notaio dott. Angelo Sandri

Allegato A dell'atto Rep. N° 4263
Racc. N° 1028

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

ASSOCIAZIONE PAVESE ORNICOLTORI

STATUTO

TITOLO I°

Costituzione = sede = durata = scopi

Art. 1°) E' costituita con sede in Pavia, una associazione fra allevatori di canarini e amatori di uccelli in genere, denominata "ASSOCIAZIONE PAVESE ORNICOLTORI" (A.P.O.).

Art. 2°) La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3°) L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non persegue fini speculativi. L'Assemblea dei soci ha facoltà di deliberare l'adesione alla F.Q.I. (Federazione Ornicoltori Italiani).

Art. 4°) Scopo dell'Associazione è quello di riunire gli allevatori di canarini e gli amatori di uccelli in genere, residente nella provincia di Pavia per coordinare le attività, incoraggiare e incrementare gli allevamenti, migliorare la qualità delle razze allevate e stimolare con una propaganda, adeguata alle possibilità, l'amore sia per gli uccelli tenuti in cattività e sia per quelli che vivendo liberamente nelle campagne e nei boschi, sono spesso tanto utili all'agricoltura.

Art. 5°) Per meglio raggiungere gli scopi sopra indicati, l'Associazione dovrà organizzare ogni anno,

nell'epoca più adatta e nei maggiori centri della provincia, almeno una mostra ornitologica.

Inoltre l'Associazione curerà qualsiasi manifestazione ornitologica e allo scopo di cementare vieppiù i vincoli di amicizia e di fraternità fra gli associati, potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico e ricreativo, ma sempre in riferimento alle finalità cui tende l'Associazione stessa.

Le disposizioni riguardanti le varie manifestazioni verranno stabilite e fissate di volta in volta in appositi regolamenti.

Art. 62) L'Associazione avrà cura di assecondare, nei limiti delle sue possibilità, le giuste richieste di ogni singolo associato, tendenti a favorire l'attività nel campo ornitologico;

A tale scopo il Consiglio Direttivo dovrà costituire nel proprio seno e nell'interesse degli associati che vi collaboreranno un Ufficio d'informazione, raccogliendo in uno schedario completo quanto più possibile, gli indirizzi di tutti gli allevatori e ditte esistenti che, per la loro attività ornitologica, possono interessare gli associati ed un secondo schedario riguardante le razze allevate da ogni singolo associato.

DEI SOCI

Art. 7°) Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a tre. Possono essere soci tutti gli allevatori e cultori d'uccelli in genere, che accettino il presente statuto e si obblighino di osservarlo in ogni sua parte.

Art. 8°) Per far parte dell'Associazione, si dovrà inoltrare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà essere controfirmata da due soci presentatori: Essa dovrà essere esposta nella Sede sociale per la durata di 15 giorni durante i quali ogni socio potrà presentare osservazioni circa l'ammissione o meno? Trascorso tale termine verrà esaminata dal Consiglio che delibererà inappellabilmente a scrutinio segreto; in caso di reiezione della domanda il Consiglio Direttivo non è tenuto a concedere spiegazione circa la decisione negativa.

Art. 9°) I soci si dividono in due categorie:

a) Onorari

b) Attivi

Art. 10°) Sono soci onorari coloro che per speciali benemeritenze verso l'Associazione e per speciali meriti e competenze nel campo ornitologico verranno proposti come soci onorari dal Consiglio all'Assemblea con diritto di voto deliberativo.

Sono soci effettivi coloro che, presentata regolare domanda, verranno accettati come tali, verseranno la quota di iscrizione e pagheranno le quote semestrali anticipate che di anno in anno verranno stabilite dal Consiglio e approvate dall'Assemblea annuale.

Partecipano alle Assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo.

Nella Sede dell'Associazione saranno esposti in permanenza e aggiornati due albi, uno dei soci onorari ed uno dei soci effettivi.

I soci che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età non hanno diritto al voto.

A tutti indistintamente i soci verrà concesso l'ingresso gratuito alle mostre, esposizioni e quant'altre manifestazioni dovesse organizzare l'Associazione.

Art. 11°) Verranno senz'altro espulsi dall'Associazione tutti coloro che in qualunque modo la danneggiavano moralmente o materialmente o fomentano dissidi e disordini fra gli associati.

Saranno inoltre dichiarati decaduti, i soci che per quanto invitati per iscritto non si materanno in pari con la quota sociale annuale.

L'espulsione verrà determinata a scrutinio segreto

dal Consiglio Direttivo e verrà poi fatto conoscere all'Assemblea dei soci quale semplice notifica. Il socio cui verrà applicata l'espulsione potrà ricorrere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile.

I soci espulsi non potranno richiedere la riammissione.

I soci sottoposti a procedimento penale dall'autorità giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio.

ARTICOLO III°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 122) Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, dai contributi dei soci e dai proventi vari.

ARTICOLO IV°

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 123) L'esercizio sociale del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto, assieme

me al bilancio preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno.

Tanto il bilancio preventivo quanto il bilancio consuntivo dovranno essere esposti all'albo sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea in modo che gli associati possano esaminarli.

Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea la situazione patrimoniale.

Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo dovranno essere controfirmati dai Revisori dei conti, i quali dovranno unire la loro relazione.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

A) Assemblee

Art. 14) L'assemblea rappresenta totalità degli associati e le sue deliberazioni, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria dei soci avrà luogo una volta all'anno entro e non oltre il 31 gennaio.

In essa il Presidente sottoporrà all'approvazione dei soci la relazione dell'attività svolta e la relazione finanziaria.

Art. 15°) L'assemblea ordinaria provvede:

a) alla discussione ed approvazione del bilancio

preventivo e consuntivo.

b) alla nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni biennio o qualora si renda necessario.

c) alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art.16°) Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo e per esse dal Presidente, ogni qualvolta verrà ritenuto necessario, potranno inoltre essere convocate dal Presidente, entro quindici giorni dalla richiesta, su domanda scritta di almeno un terzo degli associati.

Art.17°) La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, fissato dal Presidente e da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso stesso dovrà inoltre affisso alla Sede dell'Associazione?

Art.18°) L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida.

a) in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la metà più una dei soci in regola coi versamenti delle quote sociali.

b) in seconda convocazione, che avrà luogo trascor

sa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti e l'argomento da trattare. La delibera per lo scioglimento dell'Associazione dovrà, però essere presa con la presenza di almeno tre quinti degli associati.

Art. 19°) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'assemblea. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano: le nomine delle cariche sociali saranno fatte per scheda segreta; se avvengano votazioni a scheda segreta il Presidente nominerà fra i presenti tre scrutatori. Hanno diritto di voto soltanto coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro e che siano in regola col versamento delle quote sociali.

In caso di malattia od altro impedimento i soci assenti possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci, non consiglieri, mediante deleghe scritte.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci?

Art. 20°) L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di questi dal consigliere più anziano di nomina. Le deliberazioni devono constatare da verbale sotto

scritto dal Presidente e dal Segretario.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI.

Art. 21°) Le elezioni biennali si svolgeranno non oltre quindici giorni dall'assemblea ordinaria annuale la quale provvederà:

- a) a fissare la data delle elezioni;
- b) alla nomina del seggio elettorale.

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente da un segretario e da due scrutatori nominati dall'assemblea stessa.

Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta ed il Consiglio uscente curerà a garantire la massima segretezza.

La votazione avrà luogo a scheda unica ma distinguendo il Presidente dagli altri membri.

I voti ricevuti come presidente sono accumulabili con quelli avuti come consigliere, agli effetti della nomina a Consigliere.

Contemporaneamente si procederà alla nomina del collegio dei revisori dei conti del collegio dei probi viri con le norme che verranno fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22°) L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri e cioè un Presi

dente e quattro consiglieri nominati con le norme di cui al precedente art. 21.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può sempre essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, procederà, alla nomina di un Vice Presidente, di un segretario economo con funzioni di cassiere o alla determinazione delle singole mansioni.

Inoltre è in facoltà del Consiglio Direttivo di eleggere dei Fiduciari di Zona in quei comprensori della Provincia decentrati rispetto al capoluogo ove per il numero degli associati ivi residenti, venisse ravvisata la necessità di un tale provvedimento.

Gli eventuali Fiduciari di zona verranno scelti fra gli associati, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio ma non avranno diritti a voto.

Art. 23°) Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di una volta al mese; e su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato normalmente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze saranno valide purché sia presente la

metà più uno dei membri, dopo mezz'ora di quelle fissate nell'avviso di convocazione.

L'adunanza sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Il Consigliere che senza giustificato motivo per tre sedute consecutive non prenderà parte alle adunanze del Consiglio Direttivo sarà ritenuto dimissionario e sarà sostituito nel Consiglio Direttivo col socio che seguiva in graduatoria nelle elezioni l'ultimo consigliere eletto.

Art. 24°) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Art. 25°) Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell'Associazione:

Fra l'altro spetta al Consiglio

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee.

b) amministrare con oculatazza i beni dell'associazione.

c) curare l'organizzazione delle esposizioni e delle manifestazioni in genere;

d) deliberare circa l'amissione, la decadenza, la
sospensione e l'espulsione dei soci.

e) compiere tutti quegli atti che concorrono al rag-
giungimento degli scopi sociali e che non siano ri-
servati all'assemblea.

C) PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 37°) Il presidente rappresenta l'Associazione
di fronte i terzi e da lui solo spetta la firma so-
ciale.

Convoca il Consiglio Direttivo quante volte lo rit-
enga necessario e opportuno ed a nome del consi-
glio convoca le assemblee che egli presiede.

Il Presidente spetta presentare alla Assemblea or-
dinaria la relazione dell'attività svolta durante
l'anno.

In assenza del Presidente tutte le di lui mansioni
spettano al Vice Presidente.

Art. 25°) Il Segretario: provvede al disbrigo della
corrispondenza d'ufficio, alla tenuta del registro
protocollo, convoca il Consiglio e l'Assemblea su
indicazione del Presidente, in base all'art. 218° del
presente Statuto, compila i verbali del Consiglio
e dell'assemblea, compila e tiene aggiornato lo
schedario degli associati, degli allevatori naziona-
li ed esteri, compila il registro di distribuzione

anelli. Inoltre il Segretario essendo investito delle funzioni di cassiere economo, provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione delle entrate effettuate su autorizzazione del presidente, alla compilazione del consuntivo, del preventivo e della situazione patrimoniale. E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze sul libretto depositato presso un'Istituto di credito designato dal Consiglio stesso.

D) REVISORI DEI CONTI

Art. 299) Il Collegio dei revisori dei conti si compone di due membri eletti dall'Assemblea fra gli associati in regola con il versamento delle quote sociali secondo le norme di cui all'art. 21 del presente.

Il revisore dei conti provvedono al controllo dell'amministrazione dell'Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale.

E) COMITATO DEI PROIBIVIRI

Art. 300) Il Comitato dei Proibiviri si compone di due membri nominati dall'assemblea fra i non soci. I proibiviri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Proibiviri dovrà decidere le eventua-
li controversie che sorgessero fra gli associati e
l'associazione, e associati e associati per affari
inerenti alla associazione, deliberando e giudican-
do quali arbitri amichevoli compositori.

Gli associati o l'associazione sono quindi obbliga-
ti a rimettere alla decisione dei proibiviri le solu-
zioni di tutte le controversie insorte circa l'in-
terpretazione del presente Statuto o derivanti da
deliberazione dell'assemblea e del Consiglio di Am-
ministrazione.

Art. 31°) Tutti indistintamente le cariche sociali
di cui al presente statuto sono puramente onorifiche,
pertanto nessun compenso di qualsiasi genere è dovun-
to a chi le riveste.

Verranno solamente rimborsate le spese di viaggio e
le eventuali spese vive se effettivamente sostenute
per conto e nell'interesse dell'Associazione e comun-
que per incarichi specifici, preventivamente autoriz-
zate dal Presidente o deliberati dal Consiglio Diret-
tivo.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32°) Le disposizioni riguardanti le esposizioni
ed ogni altra manifestazione verranno stabilite e

fissati in appositi regolamenti.

Art. 33°) L'Associazione si propone l'istituzione del libro origini allo scopo di stabilire la genealogia dei soggetti allevati da ogni singolo socio.

Art. 24°) Qualunque modifica al presente statuto dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci.

Art. 35°) Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria con la maggioranza stabilita dall'Art. 118°.

L'assemblea nominerà fra gli associati un apposito comitato di tre membri che provvederà a stabilire l'ammontare del patrimonio sociale, alla sua liquidazione e a devolvere il ricavato dell'liquidazione ad istituzione di beneficenza.